

**Statuto  
della  
Cooperativa Sociale  
"ESCOOP EUROPEAN SOCIAL COOPERATIVE -  
COOPERATIVA SOCIALE EUROPEA - sce"**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -  
SCOPO - OGGETTO - CAPITALE SOCIALE - QUOTE**

**Articolo 1**

**Costituzione, Denominazione e legislazione applicabile**

E' costituita ai sensi del Regolamento del Consiglio CE del 22 luglio 2003, n.1435/2003 e della legge della Repubblica Italiana 8 novembre 1991, n.381, la Cooperativa Sociale:

"ESCOOP European Social Cooperative - Cooperativa Sociale Europea - sce",

in sigla "ESCOOP - sce" - di seguito indicata come "SCE Sociale".

In base all'art.10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997, vigente in Italia, la SCE Sociale acquisisce di diritto lo status di "ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e conseguentemente il diritto alle corrispondenti previsioni di favore.

Alla SCE Sociale si applicano le disposizioni di legge vigenti in Italia per le cooperative sociali, tenuto conto delle disposizioni del sopra indicato Regolamento europeo. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SCE Sociale sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella Direttiva 2003/72/CE.

**Articolo 2**

**Sede - Durata**

La SCE Sociale ha sede in Italia, nel Comune di Mola di Bari e può costituire sedi secondarie, filiali, uffici e rappresentanze in qualunque Stato dell'Unione Europea come al di fuori di essa.

La durata della SCE Sociale è fissata al trentuno dicembre duemilacento.

La sede sociale della SCE Sociale può essere trasferita in un altro Stato membro dell'Unione Europea con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Tale trasferimento non dà luogo allo scioglimento della SCE Sociale né alla costituzione di una nuova persona giuridica. Il progetto di trasferimento è elaborato dal Consiglio di amministrazione ed è soggetto a pubblicità legale in conformità alle corrispondenti norme vigenti in materia sia in Italia che nello Stato membro ove si viene ad individuare la eventuale nuova sede sociale.

Tale progetto, oltre alla esplicita individuazione di tutte le caratteristiche esistenti della SCE Sociale, deve indicare la diversa disciplina legislativa cui andrà soggetta dopo il trasferimento della sede e le conseguenze che ne derivano per il sistema di governo della società, per il capitale sociale, per i rapporti fra i soci e la corrispondente capacità di voto e per la definizione di tutti gli

altri aspetti che regolano il corretto funzionamento e/o scioglimento della società.

La SCE Sociale è iscritta, nello Stato membro ove ha la propria sede sociale, nel registro e/o nell'albo designato dalla legge di tale Stato conformemente a quanto previsto dalla legge applicabile alle società cooperative in generale ed alle cooperative sociali in particolare.

### **Articolo 3**

#### **Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee**

La costituzione ed il trasferimento della sede sociale come anche la cancellazione della SCE Sociale formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

### **Articolo 4**

#### **Scopo**

La SCE Sociale si ispira ai principi della mutualità nazionali ed internazionali ed esclude qualunque finalità di speculazione privata. In attuazione dell'art.1, comma 1, della legge Italiana 8 novembre 1991, n.381, la SCE Sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione, sia diretta che per il tramite delle strutture operative dei soci, di servizi socio-sanitari, educativi e formativi a favore di persone svantaggiate e di attività produttive nelle quali realizzare anche l'integrazione e/o l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la opportuna gestione in forma associata o collettiva della azienda, nella quale i lavoratori, soci e non soci, prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

La disciplina dei rapporti interni fra SCE Sociale e soci, come di qualunque altro rapporto interno viene definita in un apposito Regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

### **Articolo 5**

#### **Oggetto**

La SCE Sociale, con riferimento alle caratteristiche e agli interessi dei soci, ha come oggetto:

a) la progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, di qualificazione, riqualificazione e di aggiornamento professionale destinati:

- 1) alla qualificazione di nuove figure professionali utili ai soci;
- 2) alla formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori, dei quadri, dei soci, dei dipendenti e delle figure professionali in genere, degli associati;

3) alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di personale tecnico, amministrativo e direzionale degli associati;

4) alla formazione professionale e formazione lavorativa di soggetti svantaggiati al fine del loro inserimento lavorativo nelle imprese dei soci o in altre imprese, anche in base a specifiche convenzioni previste dai contratti di lavoro o dalla legge;

5) alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di soggetti socialmente svantaggiati, anche al fine individuato al precedente punto 4);

b) lo studio ed il monitoraggio della evoluzione dell'Impresa Sociale nelle sue diverse vesti giuridiche e nei diversi campi di intervento, nonché dello studio delle singole tematiche di intervento e, più in generale, per tutte quelle tematiche che abbiano risvolto sociale, anche attraverso la creazione di Agenzie, Osservatori ed Istituti di Ricerca, anche collegati e/o convenzionati con istituti universitari europei pubblici e privati. In tale ambito sarà costituita anche una Agenzia di valutazione dell'efficacia dell'attività sociale, della responsabilità sociale delle imprese in genere e di quelle sociali in particolare, provvedendo anche alla creazione in Europa di un sistema di ratings e di valutazione dei bilanci sociali e delle buone prassi. La SCE Sociale promuoverà, organizzerà e parteciperà a reti nazionali ed internazionali di informazione e scambio di esperienze.

La SCE Sociale istituirà centri per la fornitura di servizi reali alle Imprese Sociali nelle sue diverse vesti giuridiche e nei diversi campi di intervento;

c) la promozione, organizzazione e realizzazione di convegni, fiere, studi, ricerche e quant'altro sia ritenuto utile alla divulgazione e affermazione dello scopo della SCE Sociale e dei soci, rappresentato dalla promozione umana e dalla integrazione sociale dei cittadini, predisponendo specifiche ipotesi di intervento;

d) la pubblicazione di periodici e stampati, nonché di testi scientifici su problematiche rientranti nelle finalità istituzionali e su ricerche sociali;

e) la progettazione, realizzazione e gestione di progetti pilota tesi a sviluppare le attività di interesse dei soci e/o a far emergere nuovi bacini occupazionali legati al soddisfacimento di bisogni sociali emergenti;

f) la promozione e realizzazione di ricerche nei diversi campi in cui operano i soci o dagli stessi indicati;

g) la promozione e realizzazione di ricerche e conseguente sviluppo applicativo nei diversi campi in cui operano i soci o dagli stessi indicati;

h) la definizione e la promozione di modelli applicativi relativi alle normative sulla qualità. La SCE Sociale potrà proporre alle competenti Istituzioni Comunitarie norme sulla qualità che tengano conto della specificità dell'impresa sociale nelle sue diverse forme;

i) la promozione e realizzazione di ogni azione finalizzata ai

seguenti macro-obiettivi:

- promozione delle pari opportunità e dell'uguaglianza fra uomini e donne;
- esercizio del diritto di cittadinanza di soggetti deboli;
- libera circolazione negli Stati Membri dell'UE dei lavoratori con qualunque qualifica;
- accesso alla società dell'Informazione;
- rispetto per l'ambiente.

Tali attività dovranno essere affidate in esecuzione agli Enti Associati, nel rispetto degli specifici ambiti di intervento, oppure condotti direttamente anche in associazione con altre società pubbliche o private.

Per il compimento e la realizzazione di tutte le proprie attività la SCE Sociale potrà richiedere ed utilizzare contributi, fondi e provvidenze, finanziamenti e agevolazioni previsti a livello regionale, nazionale e comunitario.

La SCE Sociale si propone quindi:

- 1) di eseguire, per mezzo dei soci oppure direttamente, le attività assunte;
- 2) di provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di propri uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti nell'ambito delle attività innanzi elencate;
- 3) di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle attività acquisite, prestando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutti i rapporti che possono intervenire con gli Enti pubblici e con i privati in ordine alle attività acquisite ed affidate ai soci per l'esecuzione;
- 4) di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte produttive ed alle strutture aziendali dei soci, relativamente alle attività acquisite attraverso la SCE Sociale;
- 5) di prestare collaborazione ai soci nella formulazione e nella definizione dei programmi di sviluppo.

La SCE Sociale per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge italiana del 31 gennaio 1992, n.59 e successive modificazioni vigente in Italia. Ulteriormente ai sensi dell'art.5 della citata legge 59/1992, la SCE Sociale potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.

La SCE Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale e di servizi necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e sia direttamente attinenti ai medesimi, nonché, per la sola indicazione

esemplificativa:

I. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non;

II. potrà aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto e da Regolamenti dell'Unione Europea;

III. potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

IV. potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

V. potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

VI. potrà curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Per la realizzazione della propria attività la cooperativa sociale si qualifica come cooperativa a mutualità prevalente di diritto, potendo comunque fare utilizzo della attività non prevalente di soggetti non soci.

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti da parte dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri.

#### **Articolo 6**

##### **Ulteriori Qualificazioni**

Tenuto conto dello scopo sociale e dell'oggetto sociale precedentemente indicati, nonché della configurazione dei possibili soci, la SCE Sociale può assumere anche altre qualificazioni giuridiche in quei paesi dell'Unione Europea dove ciò viene consentito.

A titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, in Finlandia la SCE Sociale acquisisce la qualificazione di Organizzazione Non Governativa riconosciuta, acquisendo conseguentemente tutte le relative attribuzioni.

Sempre a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, in Italia la SCE Sociale acquisisce la qualificazione di Impresa Sociale, acquisendo conseguentemente tutte le relative attribuzioni.

#### **Articolo 7**

##### **Capitale sociale**

Il capitale sociale della SCE Sociale deve essere di almeno ad Euro

30.000,00 (euro Trentamila).

Al verificarsi della circostanza di perdita del capitale sociale, lo stesso viene reintegrato dai soci alla prima assemblea utile successiva al momento in cui è stata accertata.

Il capitale sociale viene comunque aumentato ogni qual volta la legislazione di riferimento dello stato membro, ove la SCE Sociale ha la sua sede sociale, dovesse definire quale valore minimo un importo più alto.

Il capitale è suscettibile di aumento mediante ulteriori conferimenti dei soci o ammissione di nuovi soci e di diminuzione mediante rimborso totale o parziale dei conferimenti effettuati, fatta salva la previsione di cui al precedente comma.

#### **Articolo 8**

##### **Quote e/o Azioni**

Il capitale sottoscritto della SCE Sociale è rappresentato dalle quote o dalle azioni dei soci espresse in Euro. È ammessa l'emissione di più categorie di quote e/o di azioni. Alle diverse categorie di quote e/o azioni possono corrispondere diritti diversi dei soci sia in materia di ripartizione degli utili che in materia di diritti di voto.

Le quote e/o le azioni sono obbligatoriamente nominative. Il valore minimo delle quote di ciascuna categoria è uguale ed ammonta a euro venticinque.

I valori minimo e massimo di ogni azione sono rispettivamente di euro venticinque e di euro cinquecento.

L'ammontare minimo di capitale sociale che ogni socio persona fisica deve sottoscrivere e versare è pari ad euro duecentocinquanta. L'ammontare minimo di capitale sociale che ogni socio persona giuridica deve sottoscrivere e versare è pari ad euro mille.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il capitale sottoscritto può essere aumentato imputando integralmente o parzialmente a capitale gli eventuali dividendi distribuibili. Le nuove quote sono assegnate ai soci in ragione delle quote di capitale fino ad allora da essi detenute. Il valore nominale delle quote può essere aumentato mediante raggruppamento di quote emesse. Se per realizzare tale aumento sono necessari versamenti integrativi di capitale da parte dei soci, la decisione compete all'assemblea generale nel rispetto dei quorum e delle maggioranze richiesti per le assemblee straordinarie.

Previo accordo dell'assemblea generale o del Consiglio di Amministrazione, le quote e/o le azioni possono essere cedute o vendute a un altro socio o a chiunque acquisti la qualità di socio.

Sono vietati la sottoscrizione, l'acquisto e l'accettazione in garanzia delle proprie quote da parte della SCE Sociale, sia direttamente sia tramite una persona che agisca in nome proprio, ma per conto della SCE Sociale. Tuttavia l'accettazione in garanzia delle quote di una SCE Sociale è consentita nell'ambito delle operazioni correnti delle Società Cooperative Europee con istituti di credito.

#### **Articolo 9**

**Titoli diversi dalle quote e obbligazioni che  
conferiscono vantaggi speciali**

È consentita l'emissione di strumenti finanziari e titoli diversi dalle quote o dalle obbligazioni, privi di diritto di voto, che possono essere sottoscritti dai soci o da qualunque persona estranea alla SCE Sociale, ma la cui acquisizione non conferisce la qualità di socio.

I detentori dei titoli o delle obbligazioni di cui al comma 1 possono usufruire di vantaggi particolari in conformità delle condizioni fissate all'atto della loro emissione.

Prima di qualsiasi decisione dell'assemblea generale connessa ai diritti e agli interessi di tali detentori, l'assemblea speciale può emettere un parere che è portato a conoscenza dell'assemblea generale dai mandatari dell'assemblea speciale.

Nel caso in cui tali strumenti e titoli vengano offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, è fatto divieto di offrire una remunerazione superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

**TITOLO II**

**I SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE**

**Articolo 10**

**I Soci**

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a cinque, residenti in almeno due Stati membri dell'Unione Europea o che siano soggetti alla legge di almeno due Stati membri diversi.

Possono essere soci cooperative sociali e loro consorzi, cooperative di lavoro e persone giuridiche in genere, che dichiarino, nel proprio Statuto, di poter finanziare e/o promuovere le cooperative sociali, con preferenza a soggetti operanti prevalentemente nel settore sociale al fine di mantenere costantemente la qualificazione di cooperativa sociale ai sensi della legge italiana, nonché qualunque altro soggetto giuridico di diritto pubblico o privato costituito conformemente alla legge di uno Stato membro, e persone fisiche.

I soci si possono articolare in categorie in relazione alle eventuali diverse modalità di realizzazione dello scopo. Si potranno avere così:

a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità o maturando un risparmio di spesa, in relazione alla tipologia di rapporto mutualistico realizzato;

b) soci sovventori - come previsti dalla Legge Italiana del 31 gennaio 1992 n.59, art.4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla stessa legge;

c) soci cooperatori - elementi tecnici ed amministrativi, persone fisiche, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, secondo il libero e insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione. In tale categoria rientrano anche quelle

persone fisiche che per loro comprovata e riconosciuta esperienza nei campi della integrazione sociale e della disciplina cooperativistica e mutualistica sono in grado di contribuire in termini di particolare rilevanza al conseguimento degli scopi sociali e pertanto possono essere qualificati come esperti;

d) Soci finanziatori - anche diversi dai soci possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, che partecipano indirettamente allo scambio mutualistico apportando la loro capacità finanziaria alla SCE Sociale;

e) soci volontari - persone fisiche e associazioni, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, avendo diritto esclusivamente ad eventuali rimborsi spese. I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci;

f) soci onorari - che pur non partecipando allo scambio mutualistico, danno lustro alla cooperativa per il tramite della loro esperienza, della loro immagine o della loro fama.

Possono diventare soci onorari anche persone precedentemente non socie che abbiano maturato particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

Il diritto di voto si ciascuna categoria di soci, è regolato dall'Articolo 25 del presente statuto.

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio o abbiano interessenza diretta in imprese concorrenti della cooperativa.

Possono essere infine ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art.2527 del codice civile vigente in Italia, i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa, in relazione alla effettiva possibilità di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione di partecipazione correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, i soci appartenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la formazione dovuta o conseguito in concreto l'inserimento, vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base alla diversa categoria cui appartiene.

E' consentito che un ente giuridico, la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità Europea, possa partecipare alla costituzione della SCE Sociale, a condizione che tale ente sia costituito in base alla legge di uno Stato membro e presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro.

Per tutti i rapporti societari i soci, gli amministratori e i sindaci,

se nominati eleggono quale proprio domicilio quello risultante dal libro dei soci e dagli atti sociali. Gli stessi rimangono comunque obbligati a comunicare al Presidente della cooperativa qualunque variazione di domicilio intervenuta successivamente alla prima comunicazione.

#### **Articolo 11**

##### **Ammissione a socio**

Il soggetto che intende essere ammesso in qualità di socio della SCE Sociale deve presentare opportuna domanda al Consiglio di Amministrazione specificando, nel caso di persona fisica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e nazionalità;
- b) l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti ai precedenti articoli 10 e 11;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non può essere comunque inferiore a quanto previsto nel presente statuto all'art.8;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare la legislazione italiana ed europea in materia di società cooperative, il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati dagli Organi sociali;
- e) la categoria di soci cui intende appartenere.

Per gli enti e le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione o la ragione sociale, la sede e l'attività che ne formano oggetto;
- lo Stato membro dell'Unione Europea di appartenenza o l'eventuale stato estero in cui si ha la sede;
- la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;
- il numero dei soci, associati o partecipanti che costituiscono la persona giuridica richiedente;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dalla deliberazione dell'organo competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt.10 e 11 e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, tenendo conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze o necessità della cooperativa che rendono possibile il rapporto di scambio mutualistico. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo socio siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.8. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto per il versamento delle

quote. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione. La prima assemblea convocata, ascoltata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul diniego pronunciato, delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, il Consiglio di Amministrazione deve relazionare all'Assemblea Generale per l'approvazione del Bilancio riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

## **Articolo 12**

### **Doveri dei soci**

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo che viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui, in un anno non venga deliberata la nuova tassa di ammissione si intenderà applicata quella relativa all'anno precedente incrementata dal tasso percentuale di inflazione determinato dall'ISTAT per il periodo intercorso;
- b) ad impegnarsi alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, con il proprio conferimento mutualistico, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

## **Articolo 13**

### **Scioglimento del rapporto sociale**

La qualità di socio della SCE Sociale si perde per:

- recesso;
- esclusione, qualora il socio contravvenga in modo grave ai propri obblighi o compia atti contrari agli interessi della SCE Sociale;
- cessione, se consentita dallo statuto, di tutte le quote possedute a un socio o a una persona fisica o un'entità giuridica che acquista la qualità di socio;
- scioglimento o fallimento del socio che non sia una persona fisica;
- decesso del socio persona fisica;
- negli altri casi previsti dalla legislazione sulle cooperative dello Stato membro in cui la SCE Sociale ha la sede sociale.

Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro tipo di rapporto, mutualistico e non, ad esso sottostante. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate agli interessati con lettera raccomandata postale o consegnata a mano, con avviso di ricevimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel

libro dei soci.

I soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto verso la società.

#### **Articolo 14**

##### **Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non sia più in grado di partecipare o non partecipi effettivamente al rapporto di scambio mutualistico.

Il recesso non può essere parziale.

La delibera che ammette il recesso è annotata nel libro dei soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Oltre al libro dei soci, presso la sede sociale della SCE Sociale è tenuto uno schedario alfabetico di tutti i soci, con indicazione dei loro indirizzi, del numero e, nel caso, della categoria di quote possedute. Ogni persona che abbia un interesse legittimo diretto può, a richiesta, consultare tale schedario e ottenerne copia integrale o parziale senza che il costo di questa possa superare il costo amministrativo.

Tutte le operazioni aventi l'effetto di modificare la posizione del socio nonché la ripartizione, l'aumento e la riduzione del capitale, devono essere annotate nello schedario dei soci di cui al comma 4 al più tardi entro il mese successivo alla modifica.

Un socio di minoranza che si è opposto ad una modifica dello statuto nell'assemblea generale che:

- 1) ha istituito nuovi obblighi in materia di versamenti o altre prestazioni;
- 2) ha esteso sostanzialmente gli obblighi esistenti per i soci;
- 3) ha esteso a oltre cinque anni il periodo per la notifica del recesso dalla SCE Sociale, può dichiarare il proprio recesso entro due mesi dalla decisione dell'assemblea generale.

La qualità di socio cessa al termine dell'esercizio in corso, nei casi di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, e al termine del periodo di notifica vigente prima della modifica dello statuto, nel caso previsto al precedente punto 3). La modifica dello statuto non si applica nei confronti del socio in questione.

#### **Articolo 15**

##### **Esclusione del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli, il socio può essere escluso quando:

- a) non adempie al versamento della quota sociale nella forma e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

d) senza giustificato motivo, non intervenga, personalmente o per delega, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi connessi alla prestazione mutualistica di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;

f) sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

g) sia un socio persona giuridica il cui amministratore sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati contro il patrimonio o le persone, commessi nell'esercizio dei propri poteri;

h) arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e contrasti pregiudizievoli;

i) appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati dal programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicato;

j) siano maturati i presupposti del trattamento di pensione e di tale trattamento sia iniziata l'erogazione.

L'esclusione ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi, ma dovrà essere comunque accertata dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera da annotarsi sul libro dei soci.

#### **Articolo 16**

##### **Diritti dei soci in caso di recesso o di esclusione**

Salvo il caso di cessione di quote e fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti, la perdita della qualità di socio dà diritto al rimborso della parte di capitale sottoscritto e versato, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale.

Gli importi così dedotti sono calcolati in base al bilancio dell'esercizio nel corso del quale è maturato il diritto al rimborso.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il rimborso non può essere superiore a tre anni. In ogni caso la SCE Sociale non è tenuta a effettuare il rimborso prima di sei mesi dall'approvazione del bilancio successivo alla perdita della qualità di socio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di rimborso parziale delle quote possedute da un socio.

#### **TITOLO III**

##### **ORGANI SOCIALI- SISTEMA DI GOVERNANCE**

#### **Articolo 17**

##### **Organi sociali**

Gli organi della SCE Sociale sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione all'interno del quale si costituisce il Comitato di controllo.

#### **Articolo 18**

##### **Assemblea generale: competenze**

L'assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita una competenza specifica:

- a) dalle disposizioni di legge dello Stato membro in cui la SCE Sociale ha la sede sociale, adottate a norma della direttiva 2003/72/CE.
- b) dal regolamento (CE) n.1435 del 22/07/2003 in quanto compatibili con la legislazione dello stato membro ove la SCE Sociale ha la propria sede legale.

Inoltre l'assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita una competenza dallo statuto. In particolar modo è compito dell'assemblea eleggere il Consiglio di amministrazione ed approvare il bilancio di esercizio.

#### **Articolo 19**

##### **Svolgimento dell'Assemblea generale**

Fatte salve le disposizioni previste dal presente statuto, l'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea generale, nonché le procedure di voto sono disciplinati dalla legge sulle cooperative dello Stato membro ove esiste la sede sociale.

#### **Articolo 20**

##### **Convocazione**

L'assemblea generale si riunisce almeno una volta per anno civile, presso la sede sociale, o anche altrove, purchè in Italia o in uno dei Paesi all'interno dei quali vi siano soci della SCE Sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione o dall'organo di vigilanza. Se l'organo di vigilanza ne fa richiesta, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocarla.

Quando l'assemblea generale si riunisce dopo la chiusura dell'esercizio, deve figurare all'ordine del giorno almeno l'approvazione dei conti annuali e la destinazione degli utili.

L'assemblea generale può deliberare, nel corso di una riunione, la convocazione di una nuova riunione, fissandone la data e l'ordine del giorno.

#### **Articolo 21**

##### **Convocazione su richiesta della minoranza dei soci**

La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine

del giorno della medesima possono essere richieste, da oltre cinquemila soci della SCE Sociale o da soci della SCE Sociale che costituiscano almeno il dieci per cento (10%) dei diritti di voto.

#### **Articolo 22**

##### **Formalità per la convocazione, termini**

La convocazione si effettua con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta indirizzata a tutti coloro che hanno diritto a partecipare all'assemblea generale della SCE Sociale. La comunicazione può avvenire tramite la pubblicazione ufficiale interna della SCE Sociale. L'avviso di convocazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione sociale e la sede sociale della SCE Sociale;
- il luogo, la data e l'ora della riunione;
- se necessario, la natura dell'assemblea generale;
- l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché delle proposte di deliberazione.

Il periodo fra la data di invio della convocazione di cui al comma 1 e la data della prima riunione dell'assemblea generale deve essere di almeno trenta giorni.

Tuttavia, in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a quindici giorni.

#### **Articolo 23**

##### **Iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno**

L'iscrizione di uno o più punti nell'ordine del giorno di qualsiasi assemblea generale può essere richiesta, congiuntamente, da oltre cinquemila soci della SCE Sociale o da soci della SCE Sociale che costituiscano almeno il dieci per cento (10%) dei diritti di voto.

#### **Articolo 24**

##### **Partecipazione e rappresentanza**

Tutti i soci aventi diritto al voto sono autorizzati a partecipare all'assemblea generale con voto deliberativo, sui punti all'ordine del giorno.

I membri degli organi della SCE Sociale e i detentori di titoli diversi dalle quote e di obbligazioni, a norma del corrispondente articolo del presente statuto possono assistere all'assemblea generale senza diritto di voto.

Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare all'assemblea generale da un mandatario socio.

Il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un mandatario sono pari a cinque.

Sono ammessi il voto e la partecipazione per corrispondenza o di mezzi di telecomunicazione.

#### **Articolo 25**

##### **Diritto di voto**

Ad ogni socio cooperatore della SCE Sociale è attribuito un voto, qualunque sia il numero di quote che detiene.

Ai soci sovventori e finanziatori non può essere attribuito più del

venticinque per cento (25%) del totale dei diritti di voto in ciascuna assemblea generale.

Qualora sia consentito dalla legislazione dello Stato membro in cui la SCE Sociale ha la sede sociale, è consentito che i rappresentanti dei lavoratori partecipino alle assemblee generali, alle assemblee separate o settoriali, senza diritto di voto.

Non hanno diritto di voto i soci volontari ed onorari.

#### **Articolo 26**

##### **Diritto all'informazione**

Ciascun socio che ne faccia richiesta in sede di assemblea generale, ha il diritto di ottenere da parte del Consiglio di amministrazione informazioni sulle attività della SCE Sociale connesse agli argomenti sui quali l'assemblea generale può deliberare. Le informazioni sono fornite per quanto possibile nella stessa assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare la comunicazione di un'informazione soltanto qualora essa sia:

- di natura tale da recare grave pregiudizio alla SCE Sociale;
- incompatibile con l'obbligo del segreto previsto dalla legge.

Se l'informazione è stata negata ad un socio, quest'ultimo può esigere che la sua richiesta e i motivi del diniego siano messi a verbale dell'assemblea generale.

Nei dieci giorni precedenti l'assemblea generale che deve pronunciarsi sui risultati dell'esercizio, i soci possono prendere visione del bilancio, del conto profitti e perdite con relativo allegato, della relazione sulla gestione, delle conclusioni risultanti dal controllo dei conti effettuato dalla persona che ne è responsabile nonché, se si tratta di un'impresa madre ai sensi della direttiva 83/349/CEE, dei conti consolidati.

#### **Articolo 27**

##### **Deliberazioni dell'Assemblea**

L'assemblea generale può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Salvo i casi in cui il regolamento (CE) 1435/2003 preveda disposizioni diverse, per l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, è necessario che:

- a) almeno la metà dei soci aventi diritto di voto sia presente o rappresentata;
- b) le delibere siano prese con la maggioranza dei soggetti aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

I soggetti assenti possono prendere parte alle deliberazioni conferendo potere di rappresentanza ad un altro componente dell'organismo che deve emettere la deliberazione.

In ogni caso, in caso di parità fra i votanti, il voto del presidente dell'organismo deliberante prevale e determina la deliberazione da assumere.

L'assemblea generale in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea generale chiamata a pronunciarsi su una decisione che comporta la modifica dello statuto delibera validamente in prima convocazione unicamente se i soci presenti o rappresentati costituiscono almeno la metà dei soci; mentre in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum.

Nei casi di cui al comma precedente l'assemblea generale delibera a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi a meno che la legge applicabile alle cooperative nel membro Stato in cui ha sede sociale la SCE Sociale preveda una maggioranza più elevata.

#### **Articolo 28**

##### **Verbale**

Di ogni riunione dell'assemblea generale deve essere redatto un verbale.

Il verbale deve contenere le seguenti indicazioni:

- la data e il luogo della riunione;
- l'oggetto delle deliberazioni;
- il risultato delle votazioni.

Al verbale devono essere allegati l'elenco dei presenti, i documenti relativi alla convocazione dell'assemblea generale nonché le relazioni distribuite ai soci relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il verbale e i documenti allegati devono essere conservati almeno per almeno dieci anni.

Ogni socio può, dietro rimborso delle spese amministrative e su semplice richiesta, ottenere copia del verbale e dei documenti allegati.

Il verbale deve essere firmato dal presidente dell'assemblea generale e dal segretario nominati all'inizio dell'assemblea.

#### **Articolo 29**

##### **Assemblee settoriali o separate**

Nel caso in cui la SCE Sociale eserciti più attività o eserciti attività in più unità territoriali, anche in diversi Stati, o possiede più stabilimenti o ha un numero di soci superiore a cinquecento, il Consiglio di Amministrazione può convocare assemblee dei soci settoriali o separate, con all'ordine del giorno i medesimi argomenti che dovranno essere discussi e deliberati nell'assemblea generale. Le assemblee settoriali o separate eleggono i loro delegati per un periodo massimo di quattro anni; tuttavia essi possono essere revocati anticipatamente. I delegati, designati secondo tali modalità, costituiscono l'assemblea generale della SCE Sociale, in cui rappresentano il loro settore o la loro sezione. Essi riferiscono a questi ultimi in merito ai risultati dell'assemblea generale. In tale assemblea i delegati sono obbligati a riportare i risultati delle votazioni effettuate nelle assemblee settoriali o separate.

Alla assemblee settoriali o separate si applicano le medesime disposizioni previste dal presente statuto per le assemblee generali.

#### **Articolo 30**

##### **Il Consiglio di amministrazione**

La SCE Sociale è amministrata da un Consiglio di amministrazione, il cui Presidente la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione va da un numero minimo di quindici ad un massimo di venticinque, di cui almeno tre dei componenti effettivi sono chiamati a comporre il Comitato di controllo sulla gestione ed uno con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio di amministrazione può annoverare fra i suoi componenti rappresentanti dei soci sovventori e finanziatori fino a un quarto dei posti da ricoprire. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi che sono nominati in sede di Atto Costitutivo.

#### **Articolo 31**

##### **Periodicità delle riunioni e diritto all'informazione**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, presso la sede sociale, o anche altrove, purchè in Italia o in uno dei Paesi all'interno dei quali vi siano soci della SCE Sociale, per esaminare l'andamento degli affari della SCE Sociale e la loro probabile evoluzione, tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SCE Sociale che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari di quest'ultima.

Ciascun consigliere di amministrazione può prendere conoscenza di tutti i documenti, relazioni e ragguagli comunicati a quest'ultimo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per mezzo di qualsiasi mezzo di telecomunicazione.

#### **Articolo 32**

##### **Presidenza e convocazione del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi sociali, rinnovabili, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, ad eccezione dei primi eletti in sede di atto costitutivo. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Tale richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se il Presidente non ottempera alla richiesta entro il termine di quindici giorni, il Consiglio di amministrazione può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

#### **Articolo 33**

##### **Poteri di rappresentanza e responsabilità**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni e da Privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto od in parte al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 34**

##### **Comitato di controllo sulla gestione**

Il Comitato di controllo è composto di tre membri effettivi, nominati all'interno del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per tre esercizi sociali, rinnovabili, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono nominare un componente del Comitato di controllo.

Il Presidente del Comitato di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di Atto Costitutivo.

Al Comitato di controllo si applicano le disposizioni in merito di controllo della gestione previste dall'articolo 2409-octiesdecies del codice civile vigente in Italia.

#### **Articolo 35**

##### **Il Revisore contabile**

Il Revisore incaricato del controllo contabile è nominato dall'Assemblea dei soci per un periodo di tre esercizi sociali, ad eccezione del primo che è nominato in sede di Atto Costitutivo.

Esso deve verificare con periodicità almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il Comitato di controllo, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazione.

L'Assemblea dei soci, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Il Revisore contabile deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art.2409-quinquies c.c. vigente in Italia; in difetto esso è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea Generale, per la nomina di un nuovo Revisore.

Il Revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.

#### **Articolo 36**

##### **Riservatezza**

I membri degli organi della SCE Sociale sono tenuti a non divulgare, anche dopo la cessazione dalle funzioni, le informazioni in loro

possesso riguardanti la SCE Sociale, la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della cooperativa, o a quelli dei suoi soci salvo i casi in cui la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle disposizioni della legislazione nazionale applicabili alle cooperative o società, ovvero sia nel pubblico interesse.

#### **Articolo 37**

##### **Responsabilità civile**

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di controllo sono responsabili, in base alle disposizioni dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE Sociale applicabili alle cooperative, dei danni causati alla SCE Sociale in seguito a violazione degli obblighi di legge, statutari o di altra natura inerenti alle loro funzioni.

Ai fini amministrativi e patrimoniali, nel presupposto che il Consiglio di Amministrazione e del Comitato di controllo abbiano sempre operato nell'interesse della SCE Sociale, quest'ultima si assumerà ogni responsabilità nei confronti dei terzi, fatto salvo solo il caso di dolo comprovato.

#### **Articolo 38**

##### **Regolamenti**

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da parte della SCE sociale e dei soci, l'organizzazione, e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni, la raccolta del prestito da soci e le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### **TITOLO IV**

##### **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - RISTORNI**

#### **Articolo 39**

##### **Patrimonio sociale**

Il patrimonio della SCE Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili anche alle condizioni di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904 vigente in Italia;
- c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio disponibile e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

## **Articolo 40**

### **Esercizio sociale, bilancio, destinazione degli utili**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione della Assemblea Generale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle corrispondenti relazioni di corredo, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

L'utile di esercizio risultante dal bilancio sarà così destinato:

- a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile, come anche eventuali ulteriori e diverse riserve, tra i soci cooperatori, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota, nella misura percentuale e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo può essere destinato a rivalutazione gratuita del capitale sociale, ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato. La distribuzione di dividendi, che non potranno mai superare il limite fissato per il godimento delle agevolazioni fiscali vigenti nelle cooperative, può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di zero virgola venticinque (0,25). In deroga a quanto precede, l'Assemblea Generale può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

## **Articolo 41**

### **Ristorni**

La SCE Sociale prevede la possibilità di attribuire ristorni a favore dei soci proporzionalmente alla quantità e qualità delle operazioni da questi poste in essere con la SCE Sociale. Al riguardo potrà essere predisposto uno specifico regolamento interno.

## **TITOLO V**

### **CONTI ANNUALI - CONTI CONSOLIDATI**

## **Articolo 42**

### **Redazione del bilancio di esercizio e dei conti consolidati**

La SCE sociale è sottoposta, per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio e, se del caso, dei conti consolidati, ivi compresa la relazione sulla gestione che li accompagna, i loro controlli e la loro pubblicità, alle disposizioni della legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale. I conti annuali e, se del caso, i conti consolidati devono essere redatti in euro.

#### **Articolo 43**

##### **Redazione del bilancio sociale**

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, da sottoporre all'esame della Assemblea Generale al fine del suo deposito presso il Registro delle Imprese, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. Il bilancio sociale dovrà essere predisposto tenendo conto delle eventuali linee guida fissate per legge in Italia, in modo da rappresentare l'osservanza nella gestione delle finalità sociali dell'impresa.

#### **TITOLO VI**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 44**

##### **Scioglimento e messa in liquidazione**

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea Generale nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992, vigente in Italia.

#### **Articolo 45**

##### **Controversie**

A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, fatta eccezione per quelli di competenza dell'Autorità pubblica di giustizia, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale. Il conciliatore così individuato cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt.38-40 del D.Lgs. 5/2003 e successive modificazioni vigente in Italia.

Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la procedura di conciliazione, può essere sospeso.

#### **Articolo 46**

#### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dal Regolamento (CE) n.1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 e successive modifiche, dalla Direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 e successive modifiche e dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano le cooperative sociali in Italia.

Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni vigenti in Italia.